



# Deposito temporaneo rifiuti

## Vademecum illustrato

Certifico S.r.l. IT | 2018

## Indice

1. Definizione Deposito temporaneo .....	3
2. Limite temporale e volumetrico .....	4
3. Categorie omogenee di rifiuti .....	6
3.1 Classificazione dei rifiuti .....	7
3.2 Attribuzione dei Codice CER .....	11
4. Divieto miscelazione.....	12
5. Norme tecniche per la costituzione .....	13
5.1 Caratteristiche recipienti .....	14
5.2 Bacini di contenimento .....	17
6. Etichette .....	19
7. Organizzazione aree di deposito temporaneo.....	23
8. Rifiuti pericolosi: dal deposito temporaneo al Trasporto in ADR.....	26
Fonti .....	30

## 1. Definizione Deposito temporaneo

### Articolo 183 comma 1 lett bb) D.lgs 152/2006

*bb)* "**deposito temporaneo**": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,

alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Il Deposito temporaneo è inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore.

Il deposito temporaneo è **mono-soggettivo**, in quanto non è possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l'accesso ad estranei.

E' importante che gli operatori tengano presente che la nozione di "luogo di produzione" dei rifiuti non potrà essere interpretata in modo eccessivamente ampio, proprio perché questo comporterebbe una dilatazione non consentita del concetto di «deposito temporaneo», la quale potrebbe essere interpretata dalla giurisprudenza (anche e soprattutto in sede penale) come "abuso" del regime derogatorio connesso a quest'ultimo concetto.




Fig. 1 - Condizioni Deposito temporaneo di rifiuti

## 2. Limite temporale e volumetrico

Il deposito temporaneo ha un limite temporale che deve essere osservato prima dello smaltimento (il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno) in relazione però anche a limiti volumetrici di rifiuti che si possono accantonare.

Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinché il deposito temporaneo non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi.

Il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze:

1) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi;

2) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli alle operazioni di recupero o di smaltimento al raggiungimento del limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi; tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai un anno.



Fig. 2 - Limite temporale e volumetrico

Il superamento delle condizioni sopra indicate configura un deposito incontrollato di rifiuti o uno stoccaggio, soggetto ad autorizzazione.

Tab. 1 - Conformità deposito in relazione al limite volumetrico

RP m3	RNP m3	Volume complessivo m3	Conformità
0	< 30 mc	< 30	Conforme
< 10 mc	0	< 10	Conforme
< 10 mc	< 20 mc	< 30	Conforme
0	> 30 mc	> 30	Non conforme
> 10 mc	0	> 10	Non conforme
> 10 mc	> 20 mc	> 30	Non conforme
> 10 mc	< 20 mc	> 10 RP	Non conforme

### 3. Categorie omogenee di rifiuti

Il deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.




Fig. 3 - Modalità effettuazione deposito temporaneo di rifiuti

**Deposito temporaneo effettuato in maniera corretta:**

- Rifiuti separati per codice CER
- Ogni rifiuto provvisto di etichettatura riportante le caratteristiche del rifiuto, il quantitativo e il codice CER
- Rifiuti liquidi: Bacini di contenimento



Fig. 4 - Deposito temporaneo corretto

		<p>Questo pittogramma indica una sostanza con una o più delle seguenti proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- È nociva</li> <li>- Causa sensibilizzazione cutanea e irritazioni a pelle e occhi</li> <li>- Irrita le vie respiratorie</li> <li>- Ha effetti narcotici, provoca sonnolenza o vertigini</li> <li>- È pericolosa per l'ozono</li> </ul>
		<p>Una sostanza o miscela con questo pittogramma può indicare uno o più dei seguenti effetti nocivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- È cancerogena</li> <li>- Nuoce alla fertilità e al feto</li> <li>- Causa mutazioni</li> <li>- È un sensibilizzante delle vie respiratorie e può causare allergia, asma o difficoltà respiratorie se inalato</li> <li>- È tossica per determinati organi</li> <li>- Comporta pericoli da aspirazione: può essere dannosa o anche letale se ingerita o introdotta all'interno delle vie respiratorie.</li> </ul>
		<p>Questo pittogramma segnala una sostanza pericolosa per l'ambiente e tossica per gli organismi acquatici.</p>

	Rifiuto:
	CODICE CER:
	Caratteristiche di pericolo HP:
	Pittogrammi CLP/GHS

Fig. 11 - Esempio Etichetta Rifiuto con campi compilabili

	Filtri e stracci imbevuti di olio	
	CODICE CER: 15 02 02 *	
	HP14 ECOTOSSICO	
		

Fig. 12 - Esempio Etichetta Filtri e stracci imbevuti di olio

Con la [Circolare MATTM Prot.n.1912/ALBO/PRES](#) del 2 ottobre 2007 sono stabilite le dimensioni della targa "R" per i colli e veicoli:




Fig. 13 - Dimensioni "Targa R" sui Colli




Fig. 14 - Dimensioni "Targa R" sui Veicoli

### Etichetta Rifiuti non pericolosi

Rifiuto:	
Codice CER:	

#### Esempio Etichetta Rifiuti non pericolosi Cartucce toner esauste

Rifiuto:	<b>CARTUCCE TONER ESASUTE</b>
Codice CER:	<b>08.03.18</b>

### 7. Organizzazione aree di deposito temporaneo

Lo stoccaggio dei rifiuti, in generale dovrà essere effettuato su platea in cemento o altro materiale impermeabile, tale da evitare percolamenti prodotti e acque di dilavamento infiltrabili nel terreno verso falde acquifere, eventualmente predisporre pozzetti di raccolta acque piovane e di dilavamento **che non devono confluire alla rete fognaria**.



Fig. 15 - Area Deposito temporaneo

Se il deposito è realizzato all'esterno, è buona prassi proteggere i contenitori con **idonee tettoie** o porre gli stessi in arre coperte al fine di evitare:

- l'irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi);
- percolamenti prodotti e acque di dilavamento nel terreno;
- accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento se presenti.

In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza **antisversamento**, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali sversamenti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire, dovrà essere smaltito anch'esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di sversamento accidentale.



Fig. 18 - Kit antisversamento

Le aree adibite a deposito temporaneo, mediante **opportuna cartellonistica**; tali aree dovranno inoltre essere opportunamente delimitate, accessibile solo alle persone autorizzate e protetta in modo opportuno onde evitare la contaminazione dell'ambiente circostante.



Fig. 19 - Cartellonistica

I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici.

Devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario e devono essere rispettate le specifiche prescrizioni della normativa sulla prevenzione degli incendi.

Se sono presenti rifiuti infiammabili, la zona dovrà essere dotata di mezzi antincendio regolarmente mantenuti.



Fig. 20 - Mezzi antincendio

## 8. Rifiuti pericolosi: dal deposito temporaneo al Trasporto in ADR

La classificazione del rifiuto in ADR è responsabilità dello speditore, che dovrà attenersi ai metodi di classificazione del rifiuto, secondo i criteri dell'ADR per le soluzioni e miscele al quali il rifiuto è equiparato.

### Esempio Etichetta Olio esausto ADR

Sui colli contenenti rifiuti pericolosi, oltre che le etichettature e i marchi previsti dalle norme ADR, deve essere in ogni caso apposta un'etichetta o un marchio inamovibile avente le misure di 15X15 cm a fondo giallo recante la lettera R di colore nero, alta 10 cm, larga 8 cm e con uno spessore del segno di 1,5 cm.

Ad esempio se la classificazione dell'olio esausto in ADR è associata all'ONU 3082(1), si ha:

ONU	3082
Denominazione	Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, N.A.S.
Classe	9
Gruppo di imballaggio	III
Etichette	9, Materia pericolosa per l'ambiente acquatico
Tipo trasporto	Colli
Istruzioni di imballaggio	P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio	PP1
Imballaggio in comune	MP19
Codice restrizione galleria	E
Kemler	90

Tecnicamente ciò avviene con metodi di analisi, ma per i casi in cui tali metodi possono essere difficoltosi e/o economicamente non sostenibili, l'ADR fornisce delle precisazioni:

2.1.3.5.1 Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi.

2.1.3.5.2 Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.

2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d'imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze che ha lo speditore del rifiuto, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all'ambiente.

In caso di dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato.

*N.B. Qualora sulla base delle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, sia possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d'imballaggio I, tale rifiuto può essere classificato, in assenza di altre informazioni, sotto la rubrica n.a.s. più appropriata del gruppo d'imballaggio II.*

Tuttavia, se è noto che il rifiuto presenta soltanto caratteristiche di pericolosità per l'ambiente, può essere assegnato ai N° ONU 3077 o 3082, gruppo di imballaggio III.

Questa procedura non può essere impiegata per i rifiuti contenenti materie descritte al 2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie indicate al 2.1.3.7 o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente al 2.2.x.2

## Fonti

- [D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale](#) (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)
- [Sentenza Corte di Cassazione 19 marzo 2015 n. 11492](#)
- [Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984](#)
- [Decreto 12.06.2002 n. 161](#) - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate (GU n. 177 del 30 luglio 2002)
- [Decreto 5 aprile 2006, n. 186](#) - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (GU n. 115 del 19 maggio 2006)
- [Regolamento \(CE\) N. 1272/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353/1 31.12.2008)
- [Circolare MATTM Prot.n.1912/ALBO/PRES](#) del 2 ottobre 2007
- [ADR 2017](#)